

REGOLAMENTO APPROVATO
CON D.P.R. 22 DICEMBRE 1970, n. 1391

TERMINOLOGIA

- Inquinamento atmosferico** — Stato dell'area atmosferica conseguente alla immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.
- Impianto termico** — Installazione in una parte della quale si verifichi un processo di combustione entro una o più camere comunicanti in modo permanente con l'atmosfera.
- Impianto termico automatico** — Impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali.
- Potenzialità di un impianto termico** — Quantità di calore che può essere sviluppata in un'ora nella o nelle camere di combustione di un impianto termico.
- Conduzione di un impianto termico** — Insieme di tutte le operazioni occorrenti per mantenere in funzione un impianto termico.
- Conduttore di impianto termico non automatico** — Persona munita di patentino che, anche se presente presso l'impianto in modo non continuativo, provvede direttamente all'insieme degli interventi e nelle regolazioni rivolte ad assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.
- Conduttore di impianto termico automatico** — Persona munita di patentino che anche se presente solo saltuariamente, è tecnicamente in grado di effettuare interventi sui dispositivi automatici di un impianto termico al fine di assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore. L'accensione e lo spegnimento di un impianto avente potenzialità non superiore a 600.000 Kcal/h non richiedono l'intervento del conduttore.

MODULARIO
Isp. Lav. - 32



Mod. D-10

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPettorato del Lavoro

LUCCA - MASSA CARRARA

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO

per la conduzione di impianti termici



Legge 13 luglio 1966, n. 615

«Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»
e relativi regolamenti



N. 30/16 del Registro
abilitati conduzione impianti termici

Ispettorato del Lavoro di LUCCA - MASSA CARRARA

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO
per la conduzione di impianti termici

Il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di LUCCA - MASSA CARRARA
VISTO il risultato favorevole dell'esame finale sostenuto dal titolare
del presente patentino in data 20.04.2016
al termine del Corso di abilitazione gestito da CEDIT

al sensi della Legge 13 luglio 1966, n. 615, e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, modificato dal D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391;

VISTO il certificato di abilitazione di 1 grado alla conduzione di generatori di vapore, rilasciato al titolare del presente patentino dall'Ispettorato del Lavoro di LUCCA,
in data 10.04.2016, sotto il numero 10007,
non più valido per compimento del 65° anno di età del titolare, ovvero per mancato rinnovo del quinquennale, ovvero per mancata sostituzione nei termini previsti dal D.M. 3 settembre 1979;
ai sensi del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, così come richiamato nella C.M. n. 7 RL/21523/CC/5/b del 30 maggio 1981 (MLPS-DGRL)

AUTORIZZA

Il signor BENVENUTI TOMMASO
nato a PISA IL 21.10.1944
residente a VICOPISANO (PI) VICOLO D. CERAMICHE N°7/B
a condurre impianti termici di 2ª categoria, per il cui mantenimento in funzione non occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

LUCCA addì 20 LUG. 2016

Firma del titolare



Il Capo dell'Ispettorato
del Lavoro
IL DIRETTORE
(dr.ssa Annamaria Venezia)

ESTREMI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL PATENTINO

CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

INSTALLATI NELLE ZONE «A» E «B» DEL TERRITORIO NAZIONALE

Legge 13 luglio 1966, n. 615

- Art. 15 - Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile e al fine di evitare i danni e i pericoli alla salute dei cittadini ed ai beni pubblici e privati. Chiunque nella conduzione degli impianti termici dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. Al conduttore di impianti termici, in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.
- Art. 18 - Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito dell'apposito patentino è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.
- Art. 19 - La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o dagli organi di controllo previsti dalla legge.